## ALLEGATO D1 – TARIFFE RELATIVE AL "CAPO V – CANONE MERCATALE" DG/PRO/2023/122

La tariffa annua e la tariffa giornaliera in base alle quali si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842, della legge n. 160 del 2019. La graduazione delle tariffe di base, in relazione alle singole fattispecie di occupazione, è effettuata attraverso l'applicazione ad esse di coefficienti moltiplicatori (di maggiorazione o di riduzione) così come previsto all'art. 79 del Regolamento, che tengono conto della classificazione del suolo pubblico in categoria 1 e 2 (art. 65 Regolamento) e sono tali da garantire l'invarianza di gettito rispetto al 2020

Ai mercati di cui al comma 2 dell'art. 81 del Regolamento è applicabile la tariffa annuale per mq deliberata dalla Giunta comunale.

Ai mercati e alle fiere di cui al comma 3 dell'art. 81 del Regolamento è applicabile la tariffa giornaliera per mq deliberata dalla Giunta comunale. Se il mercato ha durata giornaliera fino ad un massimo di 9 ore, la tariffa oraria è pari ad un nono (1/9) della misura giornaliera e l'importo dovuto giornalmente è calcolato moltiplicando tale misura oraria per il numero di ore standard autorizzate convenzionalmente (numero massimo di ore previsto per apertura e chiusura). Se l'occupazione mercatale si protrae nel giorno specifico per una durata superiore alle 9 ore, si applica la tariffa giornaliera indipendentemente dall'effettiva durata espressa in ore

Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone di cui al punto precedente (art. 80 comma 4 Regolamento)

il seguente punto è rettificato con inserimento del termine applicazione dell'agevolazione al 50% (31.12.2022) e con l'inserimento dell'agevolazione al 65% con decorrenza 01.01.2023

Per le occupazioni nei mercati agricoli filiera è applicata sul canone complessivamente determinato una riduzione del 50% sul canone complessivamente determinato fino al 31.12.2022 ed una riduzione del 65% dal 01.01.2023 (art. 79, comma 5, Regolamento)

## Allegato D1 alla Delibera DG-PRO-2023-122

CANONE MERCATALE						
Tariffa base annuale per mq (art. 1, comma 842, L. 160/2019)	€ 60,00					
Turnia base armadic per mg (art. 1, comma 612, E. 166/2016)	0 00,00					
Tariffa base giornaliera per mq (art. 1, comma 843, L. 160/2019)	€ 1,30					
TABELL	 A COEFFICIENTI MOLTIPI	LICATORI				
		Tariffa Cat	Tariffa Categoria 1		Tariffa Categoria 2	
		Coeff.	Tariffa	Coeff.	Tariffa	
Tariffa annuale per mq area mercatale		1,17	€ 70,20	0,51	€ 30,60	
		Tariffa Cat	Tariffa Categoria 1		Tariffa Categoria 2	
		Coeff.	Tariffa	Coeff.	Tariffa	
Tariffa giornaliera per mq area mercatale			€ 1,12	0,38	€ 0,49	
Tariffa giornaliera per mq area mercatale (riduzione 30% mercato ricorrente)			€ 0,78		€ 0,34	
Tariffa oraria per mq area mercatale (Tariffa giornaliera/9)			€ 0,12		€ 0,05	
Tariffa oraria per mq area mercatale (Tariffa giornaliera/9) - riduzione 30% mercato ricorrente			€ 0,09		€ 0,04	
Tariffa giornaliera per mq area fiera			€ 0,78	0,26	€ 0,34	
Tariffa oraria per mq area fiera (Tariffa giornaliera/9)			€ 0,09		€ 0,04	

Tariffa oraria area mercatale (Tariffa giornaliera/9) - Si applicano le tariffe giornaliere frazionate per

ore, fino ad un massimo di nove, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata. La tariffa oraria è pari ad un nono della tariffa giornaliera

Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato (art. 80 comma 4 Regolamento)